



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 21 febbraio 2014 - n. X/1403

Approvazione della variante n. 4 al piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Adamello 2

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 06 marzo 2014

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 21 febbraio 2014 - n. X/1403

Approvazione della variante n. 4 al piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Adamello

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare l'art. 19, commi 1 e 2, che disciplinano le procedure di variante al Piano Territoriale di Coordinamento dei parchi regionali;
- la legge regionale 16 settembre 1983, n. 79 «Istituzione del Parco regionale dell'Adamello» e la legge regionale 1 dicembre 2003, n. 23 «Istituzione del Parco naturale dell'Adamello» poi confluite nella legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»;
- la delibera di giunta regionale del 29 ottobre 2001, n. 7/6632 «Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Adamello» e le successive varianti (d.g.r. 24 marzo 2005 n. VII/21201 e d.g.r. 11 maggio 2006 n. 8/2488);

Preso atto:

- dell'adozione della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) con deliberazione n. 39 del 21 dicembre 2010 dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica;
- della dichiarazione del Parco circa la pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti relativi alla variante N. 4 al PTC sui quotidiani «Brescia Oggi» e «Giornale di Brescia» in data 2 febbraio 2011 e agli albi pretori della Provincia di Brescia e dei Comuni facenti parte del Parco nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia A.C. n. 6 in data 9 febbraio 2011;
- dell'adozione delle «Controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante n. 4 al PTC» con deliberazione n. 21 del 30 settembre 2011 dell'Assemblea della Comunità Montana di Val Camonica;
- della richiesta di approvazione della variante n. 4 al PTC, protocollo reg. F1.2011.0021476 del 20 ottobre 2011, con la quale il Parco ha trasmesso alla Giunta Regionale gli atti relativi al Piano, comprensivi del parere motivato di VAS e dello Studio di incidenza;
- dell'adozione del «Documento di Sintesi» e delle relative tavole cartografiche con deliberazione dell'Assemblea della Comunità Valle Camonica n. 37 del 21 dicembre 2012, a seguito di esplicita richiesta inviata da Regione Lombardia il 26 novembre 2012 con prot.n. F120120023043;
- della nota del 23 gennaio 2013, protocollo reg. F120130001437, con la quale il Parco ha trasmesso alla Giunta Regionale il documento di Piano denominato «Documento di Sintesi» e gli elaborati cartografici, conformi al Piano controdedotto;

Dato atto che:

- la competente Direzione Generale della Giunta Regionale ha avviato la verifica della variante n. 4 al PTC del Parco l'11 novembre 2011, protocollo F1.2011.0023003;
- è stato costituito un Gruppo di Lavoro con decreto del Direttore Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n. 4460 del 23 maggio 2012 e con decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 9834 del 29 ottobre 2013;
- il Gruppo di Lavoro si è riunito nelle sedute del 12 giugno 2012, 13 novembre 2013, 27 novembre 2013, 04 dicembre 2013 e 10 dicembre 2013, per verificare i contenuti del Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale ed alle disposizioni di legge in materia;

Rilevato che il dirigente della Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile con decreto n. 155 del 15 gennaio 2014 ha espresso valutazione di incidenza positiva sulla variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adamello a condizione che:

- non siano accolte le richieste di varianti cartografiche ritenute impattanti negativamente sulla Rete Ecologica Regionale;
- siano apportate alcune integrazioni alle misure di mitigazione proposte dallo Studio di Incidenza;
- siano adottate le misure di mitigazione proposte dallo Studio di Incidenza per le variazioni di destinazione d'uso che interessano Habitat o Siti d'interesse comunitario;
- siano apportate alcune integrazioni alle proposte di variante normativa per una migliore conservazione degli habitat di torbiera o habitat prioritari di interesse comunitario;
- siano meglio specificati gli indicatori del monitoraggio ambientale riguardanti la conservazione della Rete Natura 2000 nel Parco dell'Adamello e, in particolare, degli Habitat a torbiera;

Rilevato altresì che il dirigente della Struttura Strumenti per la Pianificazione della D.G. Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo con decreto n. 1083 del 12 febbraio 2014 ha stabilito di esprimere parere motivato finale positivo a condizione che:

- le richieste di varianti cartografiche ritenute impattanti negativamente sulle componenti ambientali siano talune non accolte e altre accolte parzialmente così come deciso dal Gruppo di Lavoro;
- i documenti contenenti le misure di mitigazione e compensazione nonché quelle per il monitoraggio, siano riorganizzati e resi maggiormente fruibili dal pubblico anche modificando alcuni indicatori e la frequenza della pubblicazione dei dati lì dove non idonei;
- gli indirizzi per l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione, così come riorganizzate ed integrate a seguito dell'istruttoria regionale, siano recepiti in fase attuativa;
- le misure di mitigazione proposte dallo Studio di Incidenza per le variazioni di destinazione d'uso che interessano Habitat o Siti d'Interesse Comunitario siano recepite in fase attuativa;
- le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive adottate siano ricordati con il monitoraggio dei PGT dei Comuni del Parco e i rapporti periodici di monitoraggio siano comunicati per via telematica agli uffici regionali competenti e messi a disposizione sul sito web «SIVAS»;

Valutato che le variazioni cartografiche coinvolgono complessivamente l'1 per mille della superficie totale del Parco dell'Adamello, che in taluni casi risolvono criticità presenti sul territorio e che le modifiche normative comportano, in linea generale, un miglioramento dell'attuale disciplina; che sono state previste misure di mitigazione e compensazione per quelle variazioni di destinazione d'uso che possono comportare perdita di naturalità, compromissione del paesaggio agrario e montano o produrre effetti negativi sull'ambiente;

Considerato che il Gruppo di Lavoro, valutate le variazioni di destinazione d'uso e normative proposte, ha ritenuto opportuno accogliere quelle che soddisfacevano i criteri istruttori e di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle misure di mitigazione e compensazione e a quelle per il monitoraggio per renderli maggiormente aderenti agli indirizzi regionali in materia di Ambiente, Agricoltura e Paesaggio, così come emerge dalla relazione tecnica istruttoria allegata nel sottofascicolo. In particolare non sono state accolte 23 variazioni cartografiche e l'inserimento del nuovo articolo 56 bis delle Norme Tecniche di Attuazione, mentre sono stati accolti 99 variazioni cartografiche, delle quali 87 integralmente e 12 parzialmente, nonché le modifiche e le integrazioni agli articoli 24 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Considerato che il recepimento delle prescrizioni dei pareri obbligatori di Valutazione d'Incidenza e di Valutazione Ambientale Strategica ha comportato: l'integrazione di alcune specificazioni agli articoli 24 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione; la modifica e l'integrazione di alcune misure di mitigazione e compensazione nonché di alcuni indicatori del Piano di monitoraggio; la modifica della frequenza di pubblicazione di alcuni dati;

la riorganizzazione dei documenti contenenti le misure di mitigazione e compensazione nonché quelle per il monitoraggio;

Ritenuto che la proposta di variante n. 4 al PTC, così come modificata dal Gruppo di Lavoro e a seguito del recepimento delle prescrizioni dei pareri ambientali obbligatori, risulta compatibile con le finalità di Rete Natura 2000, non comporta una significativa perdita di naturalità a scapito della Rete Ecologica Regionale, non sembra poter produrre effetti negativi significativi sull'ambiente, il paesaggio e la salute umana a condizione che, in fase attuativa, siano recepiti gli indirizzi per l'adozione delle misure di mitigazione e compensazione individuate dal Piano, in particolare quelle per la conservazione degli habitat e dei siti Rete Natura 2000 e che sia effettuato un corretto monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste dal Piano nonché delle pressioni e alterazioni delle componenti ambientali che dette azioni possono produrre;

Accertato il rispetto della procedura prevista dalla l.r. 86/83 art. 19 commi 1 e 2;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adamello, allegata al presente provvedimento come parte integrante, costituita da:

- a) le modifiche ed integrazioni apportate agli articoli 24 e 41 delle «Norme Tecniche di Attuazione» di cui all'Allegato 1;
- b) le Tavole «Planimetria di piano» - scala 1:10.000 (Fogli 1-28);
- c) il «Rapporto Ambientale» e lo «Studio d'Incidenza» adottati dall'Assemblea della CMVC con le deliberazioni n. 39 del 21 dicembre 2010 e n. 21 del 30 settembre 2011;
- d) le Misure di Mitigazione e Compensazione e il Piano di Monitoraggio così come revisionati a seguito del parere motivato finale dell'autorità competente per la VAS di cui agli Allegati 2 e 3;

2. di approvare la «Dichiarazione di sintesi finale», allegata al presente provvedimento come parte integrante;

3. di disporre che:

- siano recepiti gli indirizzi per l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione individuate dal Piano, in particolare quelle riguardanti la conservazione degli habitat e dei siti Rete Natura 2000;
- le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive adottate siano raccordati con il monitoraggio dei PGT dei Comuni del Parco e i rapporti periodici di monitoraggio siano trasmessi agli uffici regionali competenti nonché messi a disposizione sul sito web «SIVAS»;

4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo della documentazione di cui al punto 1 lettere a),b),d) e al punto 2, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di demandare al Parco dell'Adamello la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione di cui al punto 1 lett. c) congiuntamente al parere motivato finale;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 1990, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il segretario: Luca Dainotti

Modifiche ed Integrazioni agli articoli 24 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco dell'Adamello

Inserimento del comma 9 all'art.24 – Zona prati terrazzati

9. Nella Zona prati terrazzati fatto salvo in corrispondenza degli habitat di torbiera o habitat prioritari di interesse comunitario se presenti in modo puntiforme o di piccole dimensioni, è ammessa l'edificazione di depositi per attrezzi agricoli finalizzata alla sola conduzione e manutenzione dei terreni, da realizzarsi con le seguenti modalità:

- struttura completamente in legno;
- gronda massima 50 cm;
- superficie massima in pianta di 12 mq;
- la struttura deve essere semplicemente appoggiata sul terreno senza fondazioni in calcestruzzo;
- copertura a due falde in scandole di legno autoctono o lastre di pietra o lamiera zincata color testa di moro;
- altezza massima al colmo di metri 3 e pendenza minima della falda pari al 30%;
- un'unica apertura, coincidente con la porta d'ingresso, da realizzarsi in legno.

Tali interventi sono ammissibili solo se richiesti da parte dei proprietari del terreno su cui la richiesta viene formulata e se tali proprietari sono residenti nel Comune in cui è effettuata la richiesta, oppure in un Comune contermina, comunque interno al territorio del Parco Regionale dell'Adamello.

La capacità edificatoria è ammessa, per ciascun proprietario, una tantum per tutta la durata di vigenza del Piano.

La superficie minima dell'area dovrà essere di 1.000 mq (anche accorpabili) e la proprietà dovrà dimostrare l'indisponibilità di edifici con la stessa funzione. Qualora l'area fosse superiore a 3.000 mq e vi insista già un fabbricato agricolo adatto all'uso, l'edificazione di un ulteriore deposito sarà ammessa esclusivamente ad una distanza di almeno 50 m dall'edificio esistente.

L'ubicazione dovrà essere individuata secondo criteri di compatibilità paesaggistica e naturalistica, ed essere concordata con il competente ufficio del Parco.

Modifica del comma 5 all'art.41 – Attività agro - silvo - pastorale

5. La rete viaria esistente di accesso alle malghe è conservata e adeguata per il solo transito dei mezzi di servizio e dei mezzi del caricatore o gestore; nuove strade possono essere realizzate, in conformità al piano di settore, solo a servizio di nuove costruzioni ammesse ai sensi del comma precedente, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

E' altresì consentita della realizzazione di nuove piste pastorali di servizio sui pascoli in uso, fatto salvo quanto indicato nelle misure di conservazione delle ZPS di cui alla d.g.r. 632 del 6.09.2013, finalizzate al raggiungimento di punti d'abbeverata o di mungitura, garantendo il solo utilizzo agro-pastorale e purché siano coerenti con la gestione in atto e con un programma più generale di miglioramento ambientale dell'intero pascolo e di razionalizzazione dello stesso. Non saranno ammissibili interventi che interessino, direttamente o indirettamente, habitat di torbiera e habitat prioritari di interesse comunitario se presenti in modo puntiforme o di piccole dimensioni.